

**ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'ASL TO3  
ANNI ACCADEMICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026**

**TRA**

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof. Stefano GEUNA, nato a Torino, il 25.09.1965, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8;

**E**

L'ASL TO3, in prosieguo d'atto denominata "Azienda", codice fiscale 09735650013 con sede in Collegno (TO), via Martiri del XXX Aprile 30, in persona del Legale Rappresentante nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Franca Dall'Occo, nata a Biella (TO) il 23.04.1964

**PREMESSO CHE**

- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 e in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò,

in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.

Le strutture di cui sopra (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
- Il Decreto direttoriale MIUR 19 luglio 2021, n. 21231 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università, di seguito denominato Protocollo, approvato con deliberazione di G.R. n. 29-6659 del 23 marzo 2018 ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi Attuativi tra l'Università e le singole Aziende sanitarie;
- le strutture dell'Azienda sono state individuate dall'Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR 21231/2021 di cui in premessa;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le modificazioni o integrazioni degli allegati, relativi agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica potranno avvenire con scambio di note e non comportano modificazioni al presente Accordo.

## **Art. 2**

### **Oggetto dell'Accordo**

L'Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia.

Per quanto riguarda, il servizio mensa, agli specializzandi è consentito l'accesso alle stesse condizioni del personale dipendente.

L'Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

L'Azienda garantisce, per le strutture dell'Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato/i; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.

## **Art. 3**

### **Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale**

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

All'inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di cui all'Allegato comunicano al Legale Rappresentante dell'Azienda e alla S.C. Personale e Gestione Risorse Umane dell'Azienda, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Azienda presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

#### **Art. 4 Attività didattica**

L'Azienda mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

#### **Art. 5 Tutor**

Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale

## **Art. 6**

### **Copertura assicurativa**

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, l'Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

## **Art. 7**

### **Sorveglianza sanitaria e fisica**

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, le AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e San Luigi di Orbassano effettuano per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.

Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all'Università.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall'Azienda di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all'art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.

## **Art. 8**

### **Sicurezza**

L'Azienda si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

L'Azienda si impegna a dare comunicazione all'Università degli accertamenti sanitari effettuati.

## **Art. 9**

### **Trattamento dei dati e privacy**

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall'Azienda, è altresì, tenuto:

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

#### **Art. 10**

##### **Oneri**

Resta inteso che l'attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo e per l'Azienda, rispetto a quelli derivanti dal Protocollo e dal presente Accordo.

#### **Art. 11**

##### **Validità**

Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall'a.a. 2021/2022 e comunque fino all'approvazione del nuovo Accordo Attuativo.

#### **Art. 12**

##### **Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

#### **Art. 13**

##### **Spese di bollo e registrazione**

Il presente Accordo sarà soggetto all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Azienda, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Torino  
Il Rettore  
Prof. Stefano Geuna  
(Documento firmato digitalmente)

Per l'ASL TO3  
Il Legale Rappresentante  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Franca Dall'Occo  
(Documento firmato digitalmente)

**ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'ASL TO3  
ANNI ACCADEMICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026**

**ASL TO3**

Scuola	Struttura collegata
Igiene e medicina preventiva	Distretto sanitario 0000
	Servizio di Igiene e Sanità pubblica (S.I.S.P.) 0000
Medicina legale	Medicina legale 0000
Statistica sanitaria e Biometria	Servizio sovrazonale di epidemiologia 0000
Scuola	Struttura complementare
Igiene e medicina preventiva	Direzione aziendale 0000
Medicina del lavoro	Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) 0000
Psichiatria	Comunità terapeutica "Il Barocchio" - Grugliasco
	Centro semiresidenziale psichiatrico Piosasco
Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Igiene e medicina preventiva	Servizio sovrazonale di epidemiologia
Pediatria	Pediatri di famiglia

**CENTRO SALUTE MENTALE - GRUGLIASCO**

Scuola	Struttura collegata
Psichiatria	Assistenza psichiatrica S05
	Attività clinica S01
	Attività di laboratorio S03

**CENTRO SALUTE MENTALE - ORBASSANO**

Scuola	Struttura collegata
Psichiatria	Assistenza psichiatrica S05
	Attività clinica S01

	Attività di laboratorio S03
--	-----------------------------

<b>CENTRO SALUTE MENTALE - VENARIA</b>	
--	--

Scuola	Struttura collegata
--------	---------------------

Psichiatria	Assistenza psichiatrica S05
-------------	-----------------------------

	Attività clinica S01
--	----------------------

	Attività di laboratorio S03
--	-----------------------------

<b>OSPEDALE CIVILE "E. AGNELLI" (Pinerolo)</b>	
--	--

Scuola	Struttura collegata
--------	---------------------

Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore	Terapia intensiva 4901
--	------------------------

Chirurgia generale	Chirurgia generale 0901
--------------------	-------------------------

Medicina d'emergenza-urgenza	Pronto soccorso 5101
------------------------------	----------------------

Microbiologia e virologia	Medicina laboratorio SASV
---------------------------	---------------------------

Neuropsichiatria infantile	S.C. Neuropsichiatria infantile 3301
----------------------------	--------------------------------------

Ortopedia e traumatologia	Ortopedia e traumatologia 3601
---------------------------	--------------------------------

Otorinolaringoiatria	Otorinolaringoiatria 3801
----------------------	---------------------------

Scuola	Struttura complementare
--------	-------------------------

Igiene e medicina preventiva	Direzione medica 0000
------------------------------	-----------------------

Medicina interna	Anestesia e rianimazione 0000
------------------	-------------------------------

Oftalmologia	Oculistica 3401
--------------	-----------------

Scuola	Requisiti specifici strutturali*
--------	----------------------------------

Anestesia Rianimazione, terapia intensiva e del dolore	Otorinolaringoiatria 3801
--	---------------------------

	Ortopedia e traumatologia 3601
--	--------------------------------

	Chirurgia generale 0901
--	-------------------------

	Ostetricia e ginecologia 3701
--	-------------------------------

	Urologia
--	----------

	Day surgery 9802
	Oculistica 3401
Ematologia	Pronto soccorso
Endocrinologia e malattie del metabolismo	Pronto soccorso
Geriatria	Medicina generale 2602
	Pronto soccorso
Malattie dell'apparato digerente	Pronto soccorso
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	Pronto soccorso
Medicina d'emergenza-urgenza	Anestesia e rianimazione
	Ostetricia e ginecologia 3701
	Chirurgia generale 0901
	Neurologia 3201
Medicina interna	Pronto soccorso
	Anestesia e rianimazione
<b>OSPEDALE DEGLI INFERMI (Rivoli)</b>	
<b>Scuola</b>	<b>Struttura collegata</b>
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore	Terapia intensiva 4911
Chirurgia generale	Chirurgia generale 0911
Ginecologia e ostetricia	Ostetricia e ginecologia 3711
Malattie dell'apparato cardiovascolare	Cardiologia 0811
Medicina d'emergenza-urgenza	Pronto soccorso 5111
Medicina interna	Medicina generale 2611
	Medicina generale 2612
Microbiologia e virologia	Medicina laboratorio SASV
Neuropsichiatria infantile	S.C. Neuropsichiatria infantile 3301
Ortopedia e traumatologia	Ortopedia e traumatologia 3611

Patologia clinica e biochimica clinica	Medicina laboratorio SASV
Pediatria	Neonatologia 6211
	Nido 3111
	Pediatria 3911
Urologia	Urologia 4311
<b>Scuola</b>	<b>Struttura complementare</b>
Igiene e medicina preventiva	Direzione medica 0000
<b>Scuola</b>	<b>Requisiti specifici strutturali*</b>
Chirurgia toracica	Chirurgia generale 0911
Ematologia	Pronto soccorso
Endocrinologia e malattie del metabolismo	Pronto soccorso
Ginecologia ed ostetricia	Chirurgia generale 0911
	Neonatologia 6211
	Terapia intensiva 4911
Malattie dell'apparato cardiovascolare	Pronto soccorso
Malattie dell'apparato digerente	Pronto soccorso
Malattie dell'apparato respiratorio	Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
Malattie infettive e tropicali	Pronto soccorso
Medicina d'emergenza-urgenza	Terapia intensiva 4911
	Unità coronarica 5011
	Cardiologia 0811
	Medicina interna
	Pediatria 3911
	Neurologia 3211
	Ostetricia e ginecologia 3711
Medicina interna	Pronto soccorso
	Cardiologia 0811

	Unità di rianimazione anestesiologicala
Nefrologia	Pronto soccorso
Oncologia medica	Medicina generale 2611
Pediatria	Medicina generale 2611
	Pronto soccorso

\*Strutture specialistiche universitarie o convenzionate che devono essere presenti nella rete formativa (Allegato 2 D.M. 402/2017)